

TRIBUNALE LA SPEZIA
(ORDINANZA)

9 OTTOBRE 1995

PARTI: EUROFLASH S.R.L.

(Avv. De Ferrari)

BORSOTTI S.N.C. E ALTRI

PANINI S.P.A.

(Avv. Vanzetti, Mansani, Benedetto)

AIC

**Diritti della personalità •
Diritto all'immagine •
Commercio delle figurine
destinato ad album
raccolgitori • Scopo di
diffusione dell'immagine e
scopo di lucro • Prevalenza**

Atteso che le figurine riproducenti l'immagine di calciatori possono non solo essere raccolte nei relativi album ma anche utilizzate autonomamente, lo scopo di lucro appare prevalente rispetto alle finalità informative.

Il Giudice istruttore, sciogliendo la riserva, ritenuta la propria competenza a provvedere, anche riguardo alla circostanza che il ricorso promosso ex art. 700 cod. proc. civ. inerisce a causa di merito pendente presso il Tribunale di La Spezia, il cui *petitum* concerne non solo la declaratoria della « legittimità alla ideazione, emissione, diffusione e commercializzazione comunicazione dell'album « Calcioflash 94, Le Stelle dei Mondiali - Le figurine del Campionato 94/95 » edito dalla Euroflash e la conseguente diffusione e vendita delle relative figurine, ma anche la declaratoria della « mancanza di titolarità nell'AIC di attribuire diritti di diffusione delle figurine di calciatori ed ausiliari, siano essi iscritti o meno

* La giurisprudenza torna a pronunciarsi sul tema della finalità lucrativa od informativa delle figurine riproducenti le immagini dei calciatori. I due provvedimenti che si annotano si allineano ad uno dei due orientamenti sinora accolti dalla giurisprudenza: quello, cioè, incline a ritenere che alla vendita delle suindicate figurine sottenda uno scopo lucrativo prevalente su quello informativo (per una rassegna sulle due interpretazioni ci sia permesso rinviare a GIAMPIERI, « *Ce l'ho, ce l'ho, mi manca* ». Ancora in tema di commercializzazione di figurine di personaggi sportivi, in questa *Rivista*, 1995, 360 e ivi ampi riferimenti bibliografici sul punto). È interessante notare come la decisione del Tribunale di Torino condivida la motivazione sostenuta da Trib. Milano 6 luglio 1994, in questa *Rivista*, 1995, 358, ripercorrendone l'iter logico e sottolineando come le figurine siano suscettibili di autonoma fruizione rispetto all'album e la loro vendita risulti, in definitiva, svincolata dalle scarse informazioni contenute nel raccoglitore « nel quale esse sono tendenzialmente destinate ad essere applicate ». Va precisato, peraltro, che il reclamo proposto dalla resistente avverso il provvedimento di urgenza contenuto nell'ordinanza che si annota è stato respinto dal Tribunale di Torino in

data 7 novembre 1995 che ha, tra l'altro, rilevato come non tutti i calciatori effigiati siano famosi, cosicché (anche a prescindere dai profili concernenti la finalità educativa della raccolta) non necessariamente potrebbe ritenersi applicabile la scriminante di cui all'art. 97 L.A.

Il provvedimento del Tribunale di La Spezia si uniforma alla interpretazione data dal Tribunale di Torino, discostandosi, tuttavia, dal precedente orientamento (cfr. Trib. La Spezia 30 giugno 1994, in questa *Rivista*, 1995, 355).

Vale la pena di osservare, incidentalmente, che entrambi i provvedimenti fanno riferimento alla cessione, in via esclusiva, da parte dell'Associazione Italiana Calciatori in favore della Panini del diritto allo sfruttamento della immagine dei calciatori italiani ad essa associati. Ebbene, la cessione in esclusiva di tali diritti (con la conseguente esclusione di tutti gli altri concorrenti operanti nel medesimo settore) potrebbe sollevare alcuni dubbi di legittimità alla luce della normativa antitrust. Ed invero l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha avviato di recente un'istruttoria volta a verificare se tale condotta è in linea con il dettato della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

A.G.

alla Associazione, e tanto meno in esclusiva, e la conseguente illegittimità e comunque inopponibilità alla Euroflash di qualsivoglia attribuzione essa possa essere fatta in proposito a terzi e segnatamente alla Panini S.p.A. » nonché la declaratoria in ordine alla sussistenza di atti di concorrenza sleale posti in essere dalla Panini con conseguenti richieste risarcitorie; ritenuto che, dunque, il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. appare ammissibile, avente natura cautelare ed inibitoria in pendenza di giudizio di merito; che, ciò posto,

osservasi che

In data 5 maggio 1995 la Associazione Italiana Calciatori ha ceduto in esclusiva alla S.p.A. Panini i diritti di riproduzione dell'immagine dei calciatori italiani in tenuta da gioco; il contratto *de quo* non appare, peraltro, contrastante con lo statuto dell'AIC, atteso che fra gli scopi dell'associazione sono posti sia la tutela degli interessi economici degli associati, sia la facoltà di cedere a terzi, anche in via onerosa, i diritti di utilizzazione delle immagini dei calciatori quando esse debbano essere riprodotte, utilizzate o messe in commercio unitamente o in concomitanza con quelle degli altri calciatori. Trattasi, dunque, di un contratto in esclusiva di natura e finalità diverse da quelli precedentemente stipulati dall'AIC con altre società e, in particolare, con la stessa Euroflash in quanto i predetti prevedevano, dietro pagamento di un corrispettivo, ma in via non esclusiva, la cessione dei diritti di riproduzione dell'immagine dei calciatori italiani in tenuta da gioco; orbene, secondo Euroflash, l'AIC non potrebbe concedere diritti di esclusiva posto che il caso in esame rientrerebbe nell'ambito dell'art. 97 legge n. 633/1941 (notorietà della persona ritratta) in base a cui sarebbe lecita la esposizione o messa in commercio del ritratto di una persona senza il preventivo consenso della medesima.

Trattasi di questione delicata e molto dibattuta in dottrina e giurisprudenza anche perché attiene al contrasto tra diritto alla riservatezza e diritto di sfruttare, anche economicamente, la propria immagine, da un lato, e pubblico interesse alla informazione, dall'altro.

Va evidenziato che, mentre alcune decisioni giurisprudenziali ritenevano sufficienti la mera notorietà delle persone effigiate, per cui non sarebbe stato necessario il consenso della persona effigiata per cui non sarebbe stato necessario il consenso della medesima per la divulgazione della sua immagine (v. Cass. 5790/1990), altre, maggioritarie, ritengono che all'elemento della notorietà debba aggiungersi quello di pubblico interesse all'informazione (in tal senso Cass. 1503/1993).

Deve ritenersi, dunque, che l'esimente di cui all'art. 97 legge n. 1941/633 sarebbe applicabile ove sussistessero facoltà informative e divulgative e culturali; ciò posto va osservato che, se l'album di raccolta delle figurine risponde ad una finalità informativa e culturale, ciò vale parzialmente per le figurine poste in vendita, atteso che, riguardo ad esse, la finalità di diffusione delle immagini appare prevalente rispetto a quella di informazione ed, inoltre, poiché le predette figurine non sono collegate in modo essenziale all'album (potendo costituire oggetto di collezione o di scambio o essere utilizzate a fini diversi) e sono vendute in buste chiuse, deve ritenersi che nella vendita delle figurine riproducenti l'immagine di calciatori lo scopo di lucro sia certamente prevalente rispetto alle finalità di informazione e divulgazione contenute nel relativo album.

Peraltro, anche a ritenere che detta prevalenza del fine di lucro potrebbe non escludere l'applicabilità della esimente di cui all'art. 97 succitato, atteso che il fine divulgativo e informativo potrebbe comunque leci-

tamente collegarsi ad un introito economico, circostanze che potranno essere valutate in sede di merito, rileva il G.I. che, allo stato, la Panini risulta aver acquistato, in via esclusiva, dalla AIC il diritto alla riproduzione delle immagini dei calciatori italiani associati all'AIC, come da contratto 5 maggio 1995 e detta cessione appare, allo stato, consentita dalle norme statutarie dell'AIC (artt. 2 e 23).

Ne discende che alla Panini non può essere inibito, come richiesto da Euroflash nel presente ricorso, di comunicare la sussistenza di un contratto in esclusiva stipulato con l'AIC, essendo ciò rispondente al vero e consentito dalle norme statutarie dell'AIC, nonché di affermare che trattasi di collezione lecita in quanto autorizzata dell'AIC.

Ritiene dunque il G.I. che, allo stato, e tenuto conto delle richieste formulate nel ricorso *ex art. 700 cod. proc. civ.*, il predetto non possa essere accolto difettando i presupposti; né d'altronde, avendo riguardo alla deliberazione sommaria possibile in questa sede e al fatto che in sede di merito dovrà essere affrontata compiutamente la tematica relativa alla concedibilità legittima da parte dell'AIC in ordine al diritto alla riproduzione delle immagini di calciatori associati, sono stati denunciati da Euroflash comportamenti, da parte della Panini e dell'AIC, direttamente incidenti sull'attività esercitata da Euroflash e compromettenti, in modo immediato e irreparabile della attività in pendenza di giudizio, atteso che, si ribadisce, le doglianze della Euroflash attengono alla comunicazione che Panini avrebbe effettuato in ordine all'avvenuta conclusione del contratto in esclusiva con l'AIC sopra specificato

P.Q.M. — Rigetta il ricorso *ex art. 700 cod. proc. civ.* avanzato da Euroflash s.r.l.